

successivo art. 28, sono applicabili decorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del decreto, ovvero dall'8 marzo 2016.

Dovendosi dare pieno compimento alla normativa in oggetto, la Direzione generale della giustizia civile ha avviato una interlocuzione con la DGSIA al fine di implementare un sistema informatico che assicuri la possibilità di una rapida elaborazione dei dati connessi ai compiti di tenuta del registro (quali la gestione delle domande di iscrizione, delle comunicazioni attinenti alle vicende modificate dei requisiti, dei provvedimenti di iscrizione, sospensione e cancellazione) e consenta, altresì, l'utilizzo dei dati per finalità statistica e ispettiva.

Allo stato, la DGSIA ha comunicato la necessità di procedere ad una preventiva analisi di tutte le funzioni necessarie all'applicativo.

e) elenco dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile

Con provvedimento del Direttore generale del 24 aprile 2009 è stato istituito l'elenco dei siti *internet* gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 del d.m. 31 ottobre 2006 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, oltre che, per la pubblicità dei beni mobili, dagli istituti autorizzati di cui all'art. 2, comma 5.

Il suddetto provvedimento costituisce atto istitutivo dell'elenco previsto dall'art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 2, comma 3, lett. e), del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché dall'art. 173-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 2, comma 3-ter, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui “*il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 del codice ed i*

*criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili*”, nonché dall’art. 2 del d.m. 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti *internet* destinati all’inserimento degli avvisi di vendita di cui all’art. 490 del codice di procedura civile), che prevede che “*i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all’art. 4, sono inseriti nell’elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, direzione generale della giustizia civile*”.

A seguito della istituzione dell’elenco ed istruiti i procedimenti diretti alla iscrizione, si è provveduto nell’arco del 2015 alla iscrizione di n. 4 società. In applicazione dell’art. 5 *ter* del decreto-legge n. 1 del 2012 riguardante l’attribuzione del *rating* di legalità per le imprese operanti sul territorio nazionale, sono stati adottati oltre duecento pareri richiesti dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del regolamento di esecuzione, con un incremento, via via crescente, rispetto agli anni precedenti.

**DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE****UFFICIO I****Attività legislativa**

Nel corso del 2015, nell'ambito del coordinamento con l'Ufficio legislativo per il recepimento e l'attuazione di strumenti internazionali, l'Ufficio I ha proseguito nell'opera di monitoraggio e valutazione dello stato di attuazione dei principali strumenti in materia penale, adottati a livello internazionale ed in particolare dall'Unione europea.

A tale riguardo appaiono senz'altro meritevoli di segnalazione i seguenti interventi normativi di attuazione degli strumenti dell'UE, operati nel 2015:

- a) d.lgs. 11 febbraio 2015, n. 9: attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo;
- b) d.lgs. 23 aprile 2015, n. 54: attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge;
- c) d.lgs. 7 agosto 2015, n. 137: attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;
- d) legge 22 maggio 2015, n. 68: disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, che ha dato migliore attuazione della direttiva 2009/123/CE del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

e) decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 17 aprile 2015, n. 43 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), che ha dato migliore attuazione della decisione quadro 2008/919/GAI del 28 novembre 2008 (di modifica della decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo).

Ancora una volta deve evidenziarsi come, nonostante tali recenti progressi, si registri comunque un perdurante ritardo nell'attuazione legislativa degli obblighi derivanti dagli strumenti di diritto internazionale ed in particolare dagli atti normativi dell'Unione europea adottati antecedentemente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Con particolare riferimento all'Unione europea, tale situazione ha richiesto un attento monitoraggio in relazione alla scadenza, avvenuta da ormai più di un anno (1° dicembre 2014), del periodo transitorio trascorso il quale la Commissione europea può avviare procedure di infrazione anche dinanzi alla Corte di giustizia in relazione alla mancata attuazione degli strumenti adottati anche prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009) nel quadro del “vecchio” terzo pilastro del Trattato UE.

Di recente si sono anche in questo campo manifestati segnali di miglioramento a seguito dell'emanazione delle deleghe per l'attuazione di numerose decisioni quadro.

In particolare, la legge del 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione

europea - legge di delegazione europea 2014), reca delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi attuativi di ben 10 decisioni quadro:

1. decisione quadro del Consiglio 2002/465/GAI del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (il relativo schema di decreto legislativo è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri in data 13 novembre 2015);
2. decisione quadro del Consiglio 2003/577/GAI del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (il relativo schema di decreto legislativo è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri in data 13 novembre 2015);
3. decisione quadro del Consiglio 2005/214/GAI del 24 febbraio 2005, relativa al reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie (il relativo schema di decreto legislativo è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri in data 13 novembre 2015);
4. decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale;
5. decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (il relativo schema di decreto legislativo è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri in data 13 novembre 2015);
6. decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI,

2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo (il relativo schema di decreto legislativo è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri in data 13 novembre 2015);

7. decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario;
8. decisione quadro 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI;
9. decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (il relativo schema di decreto legislativo è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri in data 13 novembre 2015);
10. decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (il relativo schema di decreto legislativo è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri in data 13 novembre 2015).

Più in generale, nel corso dell'anno 2015, l'Ufficio ha esaminato svariati documenti relativi a disegni e proposte di legge in materia penale e sono stati aperti 130 nuovi fascicoli.

## Statistiche, monitoraggio e innovazione in ambito penale

Nel 2015 l’Ufficio I ha continuato a svolgere un’intensa attività di rilevazione statistica, per la valutazione dell’impatto socio-giuridico di alcune leggi e della consistenza di alcuni fenomeni di rilevanza penale, nonché per la predisposizione di relazioni informative.

Tale attività ha riguardato i seguenti monitoraggi previsti dalla legge:

- a) interruzione volontaria della gravidanza (art. 16 legge n. 194 del 1978);
- b) patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (art. 18 legge n. 217 del 1990, come modificato dalla legge n. 134 del 2001 ed ora recepito dall’art. 294 del d.P.R. n. 115 del 2002, t.u. sulle spese di giustizia);
- c) raccolta dati per la relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro per la solidarietà sociale sullo stato delle tossicodipendenze in Italia (artt. 1, comma 9, e 131 d.P.R. n. 309 del 1990, t.u. sugli stupefacenti e sostanze psicotrope);
- d) beni sequestrati e confiscati per reati di criminalità organizzata (d.m. 24 febbraio 1997, n. 73). Beni acquisiti nel 2015 (al 30 settembre): 11.111 su un totale di 148.056. Beni destinati nel 2015 (al 30 settembre): 479, su un totale di 5.721;
- e) monitoraggio relativo ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (art. 5, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 231 del 2007).

Come per gli anni passati, l’Ufficio I ha svolto anche monitoraggi richiesti da circolari ministeriali, in tema di:

- a) misure di prevenzione personali e patrimoniali;
- b) procedimenti penali per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso (art. 51, comma 3-bis, c.p.p.);
- c) procedimenti penali per delitti commessi con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico (art. 51, comma 3-quater, c.p.p.);

- d) applicazione della legge 30 luglio 2002, n. 189 in materia di immigrazione ed asilo;
- e) reati di corruzione internazionale, al fine della predisposizione del rapporto semestrale da inoltrare all'OCSE (art. 322-bis e art. 25, comma 4, d.lgs. n. 231 del 2001);
- f) rilevazione in materia ambientale sulla combustione illecita dei rifiuti relativa all'applicazione dell'art. 256-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- g) studio di fattibilità e relativa programmazione di un monitoraggio in tema di reati ambientali a seguito delle nuove normative introdotte con le leggi n. 6 e n. 68 del 2015;
- h) rilevazione in materia di contrasto al terrorismo e *foreign terrorist fighters* (FTFs) richiesta dal comitato antiterrorismo dell'ONU (CTED-ONU) in applicazione degli art. 270-bis, *ter*, *quater*, *quinquies*, 280, 280-bis e 289 c.p.;
- i) istruttoria in materia di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per l'anno 2015, con riferimento alle criticità concernenti i beni amministrati dall'Agenzia nazionale per i beni confiscati (ANBSC).

I dati dei monitoraggi vengono inviati quasi esclusivamente tramite posta elettronica, secondo quanto disposto dall'art. 47 d.lgs. n. 82 del 2005 e successive modificazioni (codice dell'amministrazione digitale).

Permangono, tuttavia, difficoltà da parte degli uffici giudiziari nel fornire gli elementi richiesti, a causa del costante incremento della richiesta di informazioni, sia da parte ministeriale sia da parte di altri soggetti istituzionali (organismi internazionali ovvero commissioni parlamentari).

Nel corso del 2013, inoltre, con la collaborazione della DGSIA, è stata avviata la messa a punto della banca-dati centrale dei beni sequestrati e

confiscati (progetto SIT-MP, sistema informativo telematico delle misure di prevenzione).

Il nuovo progetto, attualmente in fase di collaudo, dovrà gestire l'intero settore delle misure di prevenzione e sostituire interamente il progetto SIPPI con una nuova e più aggiornata banca-dati.

Nelle previsioni il SIT-MP non sarà un semplice registro informatico ma consentirà la gestione in un unico interfaccia dei dati che erano presenti nei registri di cancelleria e nei documenti che oggi compongono il fascicolo processuale. Ciò permetterà di avere una dettagliata catalogazione dei beni sequestrati e confiscati inseriti nella banca-dati centrale in gestione alla Direzione generale della giustizia penale.

Il sistema SIT-MP è destinato alle procure, ai tribunali, alle corti di appello e alle procure generali. In una prima fase interessa solo alcune regioni dell'Italia meridionale, quelle del cosiddetto "Obiettivo convergenza" (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), mentre le altre continueranno ad utilizzare il sistema SIPPI; successivamente il SIT.MP sarà esteso a tutto il territorio nazionale.

I dati registrati da un ufficio giudiziario saranno trasmessi agli altri uffici per le rispettive fasi di competenza, con conseguente riduzione di tempi di lavoro e abbattimento degli errori dovuti alla digitazione delle stesse informazioni. Oltre ai dati saranno condivisi anche i documenti, consentendo una più semplice consultazione del fascicolo processuale.

Le ulteriori caratteristiche del SITMP sono:

- a) gestione integrata di dati e documenti;
- b) monitoraggio dell'intero ciclo di vita della misura di prevenzione;
- c) utilizzo della PEC per le notifiche e le comunicazioni;
- d) cooperazione applicativa verso alcuni sistemi del Ministero della giustizia;

e) cooperazione applicativa con sistemi di altri enti o amministrazioni.

Con riferimento alla diffusione del SICP (sistema informativo della cognizione penale) previsto dal decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264 (Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari), e correlate regole procedurali adottate con decreto ministeriale 27 aprile 2009, dopo la circolare dell'11 giugno 2013, relativa alla tenuta informatizzata dei registri nel settore della cognizione penale di 1° e 2° grado e nelle indagini preliminari, diramata a firma congiunta del Direttore generale della giustizia penale e del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati, in data 5 dicembre 2014 è stata diramata una circolare integrativa. Con essa il programma SICP è stato esteso anche alla gestione dei registri penali mod. 19, 43 e 46, fino ad allora non ricompresi nel sistema. Un'ultima fase di implementazione, in via di prossima definizione, prevede la gestione anche dei registri mod. 41 e 42, mentre il registro mod. 45 resta gestito esclusivamente dalla procura, come prevede il d.m. 30 settembre 1989 in materia di istituzione dei registri penali.

Tuttavia i dati della richiesta di archiviazione indirizzata al GIP e il successivo decreto possono essere acquisiti attraverso apposita ricerca da effettuarsi sul sistema SIRIS - sistema informativo relazionale interrogazione sistemi.

La diffusione del nuovo sistema informativo, che interessa tutti gli uffici del territorio nazionale, ha lo scopo di sostituire gli attuali registri informatizzati con una piattaforma comune di informazioni e di annotazioni, interagenti tra loro in ragione della fase processuale cui i dati si riferiscono.

A seguito della diffusione delle succitate circolari, l'Ufficio I ha risposto, nel corso del 2015, a 3 quesiti proposti dagli uffici giudiziari, che affrontavano questioni di carattere interpretativo della norma, mentre le

problematiche relative all'utilizzo dell'applicativo sono trattate dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati.

Al fine di attuare quanto stabilito dall'art. 16, comma 9, lett. *c-bis*), d.lgs. n. 179 del 2012, secondo il quale, a decorrere dal 15 dicembre 2014, nei procedimenti davanti ai tribunali e alle corti d'appello, le notificazioni e le comunicazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli artt. 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale sono eseguite attraverso lo strumento della posta elettronica certificata (PEC), in data 11dicembre 2014 è stata diramata, a firma congiunta del Direttore generale della giustizia penale e del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati, la circolare con la quale si è dato avvio al "Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali (SNT)".

Il progetto, basato sull'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), prevede che nel processo penale le notificazioni e le comunicazioni ai soggetti diversi dall'imputato siano effettuate mediante strumenti di digitalizzazione (PEC) volti alla riduzione dei costi e dei tempi di notifica. L'Ufficio, nell'ambito dell'attività di supporto agli uffici giudiziari, nel corso del 2015 ha fornito 3 risposte a quesiti proposti dagli uffici giudiziari. Pendono altresì 2 quesiti per i quali si sta provvedendo a rispondere.

### **Rapporti con l'autorità giudiziaria riferiti al periodo gennaio/ottobre 2015**

Si illustrano di seguito i dati salienti delle attività svolte (con l'avvertenza che per alcune tipologie di atti è possibile una lieve sfasatura nella ricognizione statistica, determinata dalla successione tra la precedente gestione dei fascicoli ed il nuovo sistema di protocollazione informatizzata).

Quesiti

Nel 2015 sono stati esaminati n. 23 nuovi fascicoli relativi ai quesiti formulati principalmente dall'autorità giudiziaria, da altre articolazioni ministeriali, da enti pubblici ed altre istituzioni dello Stato.

Esposti

All'Ufficio pervengono direttamente o vengono inoltrati da altre articolazioni ministeriali gli esposti presentati da privati, che contengono contestazioni sulle modalità di svolgimento del procedimento penale o dei provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria o altro tipo di doglianze.

A seguito dell'espoto, ove ritenuto necessario, vengono effettuati i necessari approfondimenti ed eventualmente acquisiti dati e notizie dagli uffici giudiziari. In base ai riscontri ottenuti viene sistematicamente trasmessa una nota di risposta all'utente che ha richiesto l'interessamento del Ministro o dell'amministrazione, anche in caso di infondatezza della dogianza.

Nel corso del 2015 sono stati aperti n. 233 nuovi fascicoli.

Ispezioni

L'Ufficio I cura anche il profilo relativo alla gestione dei servizi di cancelleria degli uffici giudiziari, esaminando in particolare le relazioni ispettive, segnalando le irregolarità o le manchevolezze riscontrate e provvedendo all'archiviazione delle pratiche dopo aver ricevuto l'attestazione dell'avvenuta regolarizzazione dei servizi.

Nel corso del 2015 sono stati aperti n. 120 nuovi fascicoli.

### Autorizzazioni a procedere

All’Ufficio I pervengono le richieste di autorizzazione a procedere che l’autorità giudiziaria presenta ai sensi dell’art. 313 c.p. per i reati indicati dalla norma.

Nel corso del 2015, sono pervenute all’Ufficio n. 11 nuove richieste di autorizzazione a procedere, che hanno interessato prevalentemente i reati di offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica e di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate, di cui agli artt. 278 e 290 c.p.

Lo svolgimento di tali attività consiste nell’acquisizione degli elementi di fatto e di diritto relativi a ciascuna fattispecie e nella predisposizione di una relazione tecnica da inoltrare al Ministro per le sue determinazioni.

### Rapporti con il Parlamento

Con riferimento ai rapporti con il Parlamento, l’Ufficio I ha il compito di approntare gli elementi di risposta in merito alle interpellanze, interrogazioni e mozioni concernenti la materia penale.

In particolare si tratta, a seconda dei casi, di acquisire notizie presso gli uffici giudiziari o di rispondere sulla base degli elementi in possesso della Direzione. L’acquisizione dei dati necessari per dare risposta agli atti ispettivi del Parlamento può rappresentare l’occasione per l’approfondimento di tematiche di particolare interesse attinenti al processo penale.

Nel corso del 2015 gli atti ispettivi che hanno portato all’apertura di nuovi fascicoli sono stati n. 323.

### **Affari internazionali**

#### Unione europea

L’anno 2015 ha visto l’Ufficio impegnato nello sviluppo dei risultati positivi ottenuti durante il semestre di presidenza italiana del Consiglio UE, lavorando affinché gli obiettivi raggiunti nello stato di avanzamento dei negoziati su importanti proposte di strumenti normativi in materia penale fossero conservati e costituissero il presupposto e la base per la prosecuzione del dibattito. Tra tali strumenti si ricordano le proposte di regolamento dirette all’istituzione di una Procura europea, le tre proposte di direttiva relative al rafforzamento delle garanzie procedurali (presunzione di innocenza, garanzie procedurali nei confronti di minori sottoposti a procedimento penale, gratuito patrocinio), la proposta di direttiva per la protezione degli interessi finanziari dell’Unione europea attraverso il diritto penale. A partire dal novembre 2015, l’Ufficio è inoltre impegnato nella partecipazione ai negoziati sulla nuova proposta di direttiva per la fissazione di norme minime in ordine agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico di sostanze stupefacenti, anche con riferimento alle nuove sostanze psicoattive.

Lo stato di avanzamento dei lavori sui citati strumenti normativi appare complessivamente apprezzabile, ma con le puntualizzazioni di cui appresso.

In relazione alla proposta di direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza è stato raggiunto un accordo con il Parlamento europeo, formalizzato dal Consiglio dell’UE nella riunione del 3-4 dicembre 2015.

Le ulteriori due proposte in materia di garanzie procedurali sono attualmente in uno stadio conclusivo del trilogo, pur con alcuni nodi critici ancora da sciogliere.

Quanto alla proposta di regolamento sulla Procura europea, sotto la guida della presidenza lussemburghese si è svolto un intenso lavoro tecnico, orientato al fine di trovare entro la fine del 2015 il più ampio consenso

possibile sul nucleo fondamentale della proposta, ed in particolare sugli articoli da 17 a 36, aventi ad oggetto la competenza dell'istituzione Procura europea, l'inizio dell'attività investigativa, gli atti di indagine e le investigazioni transnazionali, il controllo giurisdizionale sull'attività della Procura. L'Italia ha concentrato il proprio impegno negoziale sull'obiettivo di mantenere un alto livello di ambizione del testo, al fine di garantire una Procura efficiente, indipendente e con reali poteri d'indagine, attraverso i quali assicurare investigazioni efficaci, pur nel pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone indagate. Di recente, peraltro, si sono registrati diversi profili problematici nell'evoluzione del testo, non in linea con tale prospettiva di alto livello e proprio per ciò fatto oggetto di espressa critica da parte italiana - sia in sede tecnica, sia in sede politica - tesa a stimolare la promozione di obiettivi di maggiore portata nell'elaborazione.

Il negoziato in fase di trilogo sulla proposta di direttiva relativa alla lotta alla frode e alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea anche attraverso il diritto penale (PIF), soffre da tempo una fase di stallo, dovuta alla difficoltà di sciogliere alcuni nodi critici, primo tra i quali l'inclusione delle frodi IVA nell'ambito di applicazione dello strumento, fortemente sostenuta dal Parlamento europeo ed avversata dal Consiglio, con esclusione di pochi Stati membri, tra cui l'Italia. Tuttavia, la recente sentenza della Corte di giustizia C-105/14, *Taricco*, ha chiarito che le entrate provenienti dall'applicazione di un'aliquota uniforme agli imponibili IVA armonizzati costituiscono una risorsa finanziaria dell'Unione, riconoscendo pertanto in capo agli Stati membri l'obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative adeguate, al fine non solo di garantire la riscossione dell'IVA dovuta nei loro rispettivi territori, ma anche di permettere un efficace contrasto di tutti i comportamenti fraudolenti idonei a ledere gli interessi finanziari dell'Unione. Tale novità

giurisprudenziale ha riaperto il dibattito sulla direttiva e potrebbe imprimere un nuovo ed auspicabile impulso ai negoziati.

L’Italia ha pertanto fin d’ora cominciato ad adoperarsi in questo contesto per favorire il raggiungimento di soluzioni normative di compromesso che consentano l’inclusione, in tutto o in parte, delle frodi IVA nell’ambito di applicazione della futura direttiva PIF.

Nel corso del 2015 l’Ufficio I della Direzione generale della giustizia penale ha comunque proseguito nell’attività di sistematica partecipazione alle riunioni dei seguenti gruppi di lavoro del Consiglio dell’Unione europea nel settore giustizia ed affari interni:

1. Comitato CATS che coordina l’attività svolta dall’Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria penale e di polizia;
2. Gruppo di lavoro in materia di cooperazione giudiziaria penale, che tratta i temi che attengono al campo della cooperazione giudiziaria in ambito penale tra gli Stati membri;
3. Gruppo di lavoro in materia di diritto penale sostanziale, che opera nel campo del ravvicinamento delle legislazioni nazionali al fine di creare uno spazio omogeneo europeo di libertà, sicurezza e giustizia.

In materia di lotta alla corruzione, si segnala l’intervenuta designazione, in data 18 novembre 2015, di un magistrato dell’Ufficio quale *focal point* nazionale per le attività correlate al *follow-up* del rapporto anticorruzione UE sull’Italia.

#### G-7 / G 20

L’Ufficio, nonostante le ridotte disponibilità di fondi per missioni all’estero, è riuscito a confermare la rappresentanza dell’amministrazione, tramite magistrati e sterni, ai lavori condotti nell’ambito del G-7 (Gruppo “Roma-Lione” e sottogruppo CLASG - *Criminal legal activities sub-*